



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Il Consiglio di Amministrazione

REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'OIV DELL'ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Il Consiglio di Amministrazione, convenuto in Cagliari nella seduta del 15 marzo 2011, approva il presente regolamento nel contenuto riportato nel seguente articolato:

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ente Foreste della Sardegna, di seguito nominato OIV, istituito ai sensi dell'art. 14, del D. Lgs del 27 ottobre 2009, n.150 con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Foreste della Sardegna, di seguito nominato Ente.

Articolo 2

Composizione e funzionamento dell'OIV

L'OIV è composto da tre membri nominati con Delibera del Consiglio di Amministrazione, scelti all'interno di un elenco di candidati in possesso dei requisiti di qualificazione professionale individuati, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lett. g) del D. Lgs, n. 150/2009, con provvedimento della competente Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche- CIVIT.

il Presidente e uno dei componenti vengono selezionati fra candidati con idonea professionalità esterni all'Amministrazione; il secondo componente viene selezionato fra i dirigenti interni all'Amministrazione.

L'organismo opera in composizione collegiale. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale l'orientamento del Presidente. Il componente proveniente dai ruoli dell'Ente non partecipa all'assunzione delle decisioni relative alle proposte di valutazione del personale dipendente dell'Ente Foreste, ma supporta i componenti esterni e in particolare:



- mette a disposizione la conoscenza posseduta sull'assetto organizzativo, sulle risorse disponibili e sulle funzioni proprie dell'Ente Foreste;
- fornisce assistenza nell'analisi dei dati a prevalente contenuto tecnico;
- garantisce la coerenza tra le attività dell'OIV e quelle poste in essere dall'Amministrazione.

Articolo 3

Compiti dell'OIV

L'Organismo, ai sensi dell'art. 14, del D. Lgs n.150/2009, è chiamato a svolgere le seguenti funzioni, nonché ogni altro compito ad esso affidato dalla normativa vigente o dal Consiglio di Amministrazione:

- supportare l'organo politico-amministrativo nella definizione degli obiettivi strategici, favorendone il coordinamento, e nella individuazione delle responsabilità per gli obiettivi medesimi;
- esercitare le attività di controllo strategico e riferire, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo;
- monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- validare la Relazione sulla performance, redatta ai sensi all'articolo 10 del D. Lgs n.150, e assicurarne la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dal D. Lgs n.150, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- proporre, sulla base del sistema di misurazione, trasparenza e valutazione, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice (Direttore Generale) e l'attribuzione ad essi dei premi;
- è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13 del D. Lgs n.150;



- promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

Articolo 4

Requisiti richiesti per la nomina

I candidati a far parte dell'OIV esterni all'Amministrazione dovranno possedere i seguenti requisiti minimi:

1. Laurea specialistica o diploma di laurea, conseguito nel previgente ordinamento degli studi, in Ingegneria o in Economia;
2. Per i candidati che abbiano conseguito lauree in discipline diverse è richiesto altresì un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette nonché ai settori dell'organizzazione, dell'amministrazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance. Sono inoltre valutabili i titoli di studio, nelle materie di cui sopra, conseguiti successivamente al diploma di laurea e rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri o da primarie istituzioni formative pubbliche; infine, purchè afferente alle materie di cui sopra, è valutabile un congruo periodo post universitario di stage o studi all'estero. In alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario, è necessario il possesso di esperienza di almeno sette anni nelle materie di cui al punto 3;
3. Esperienza professionale di almeno cinque anni nei settori dell'organizzazione e del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance. L'esperienza sarà desunta dal corso di studi, dallo svolgimento di attività didattiche e di ricerca nelle Università o in altre istituzioni di alta qualificazione, e da eventuali pubblicazioni scientifiche; ovvero dall'aver ricoperto posizioni di responsabilità, anche presso aziende private; ovvero dal possesso di un'esperienza giuridico-organizzativa, maturata anche in posizione di istituzionale autonomia e indipendenza. L'esperienza richiesta viene elevata a dieci anni per la carica di Presidente;

Il componente proveniente dai ruoli dell'Ente dovrà possedere il Diploma di Laurea in Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali od equipollenti, con anzianità di servizio di almeno due anni alle dipendenze dell'Ente.



I candidati dovranno inoltre possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua inglese e buone competenze informatiche.

Articolo 5

Durata dell'incarico e tipologia contrattuale

Il rapporto di lavoro dei componenti esterni dell'OIV con l'Ente Foreste della Sardegna è regolato da un contratto triennale di diritto privato, non a carattere pieno ed esclusivo. Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs n.150/2009, l'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.

Articolo 6

Incompatibilità

Ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 150/2009, i componenti dell'OIV non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Articolo 7

Determinazione del compenso

Il compenso annuo dei membri esterni, al netto degli oneri di legge e di eventuali rimborsi per spese documentate, è pari a:

- € 25.000 per il Presidente
- € 20.000 per il membro esterno

Al membro interno verrà riconosciuto il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Articolo 8

Modalità di selezione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Per il reclutamento dei membri esterni dell'OIV si procederà alla pubblicazione di un avviso pubblico, finalizzato alla costituzione di un elenco di idonei. Il possesso dei requisiti minimi definiti dalla normativa vigente, dalle disposizioni di attuazione della competente CIVIT e dal presente regolamento verrà accertato dagli uffici dell'Amministrazione. I componenti dell'organismo verranno nominati fra gli idonei da parte del CdA.

Il componente proveniente dai ruoli dell'Ente verrà nominato con provvedimento del CdA, sentito il Direttore Generale.

L'atto di nomina dei candidati prescelti sarà trasmesso alla CIVIT per ratifica.

Art. 9

Entrata in vigore

Il presente Regolamento diverrà esecutivo una volta espletato dall'Amministrazione regionale il controllo previsto dalla L.R. 15.05.1995 n. 14 e s.m. e i.